




## Esportare prodotti agroalimentari in Svizzera





Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate a ottobre 2014. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento.



## Indice

<b>1. Gli scambi commerciali con la Svizzera</b>	<b>4</b>
<b>2. Normativa svizzera del settore agroalimentare</b>	<b>4</b>
2.1 Sistema di allerta	6
2.2 Etichettatura dei prodotti alimentari	7
<b>3. Procedure per l'esportazione</b>	<b>10</b>
3.1 Vino	13
3.2 Prodotti di origine animale	13
3.3 Novel Foods	15
3.4 Additivi alimentari	16
3.5 Alimenti speciali	16
3.6 Organismi geneticamente modificati	16
3.7 Prodotti biologici	17
3.8 Materiali a contatto con alimenti	17
3.9 Materiali da imballaggio in legno non lavorato	17
<b>4. Analisi</b>	<b>18</b>
4.1 Zuccheri, prodotti dolciari, cacao e derivati	18
4.2 Caffè torrefatto, succo di frutta, nettare di frutta	19
4.3 Contaminanti	19
4.4 Radionuclidi	20

## 1. Gli scambi commerciali con la Svizzera

La Svizzera è un partner commerciale di primaria importanza per l'Unione europea. Per quanto riguarda sia le importazioni sia le esportazioni di prodotti agroalimentari risulta quarta dietro a Stati Uniti, Cina e Russia, e realizza con l'UE il 60% delle proprie esportazioni e l'80% delle proprie importazioni di prodotti alimentari.

Per quanto riguarda l'Italia nel 2013 la Svizzera ha rappresentato il secondo Paese per l'export di prodotti agroalimentari, realizzando un volume di affari pari a circa 1000 milioni di euro (fonte: Federalimentare su dati Istat 2013).

Per il Piemonte la Svizzera rappresenta il terzo partner commerciale per le esportazioni di prodotti alimentari piemontesi indirizzate all'area extra-comunitaria, che nel 2013 hanno raggiunto un valore di 67,9 milioni di euro.

I principali prodotti alimentari piemontesi esportati verso la Svizzera sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- altri prodotti alimentari (prodotti derivanti dalla produzione di zucchero, cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, dalla lavorazione del tè e del caffè, dalla produzione di condimenti e spezie, pasti e piatti preparati, preparati omogeneizzati, alimenti dietetici e prodotti alimentari non classificabili)
- granaglie, amidi e prodotti amidacei
- prodotti da forno e farinacei
- carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne
- frutta e ortaggi lavorati e conservati

La Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea e imposta quindi la sua politica di cooperazione con l'UE tramite accordi settoriali bilaterali.

Dopo la mancata adesione della Svizzera allo Spazio Economico Europeo (SEE) in seguito al rifiuto espresso dal popolo e dai Cantoni nel dicembre 1992, la Svizzera e l'UE hanno firmato accordi bilaterali, che hanno definito un ampio e reciproco accesso ai rispettivi mercati interni e hanno costituito la base per una stretta collaborazione in vari settori economico-politici.

## 2. Normativa svizzera del settore agroalimentare

La normativa in materia di derrate alimentari ha lo scopo di tutelare i consumatori da alimenti e oggetti potenzialmente pericolosi per la salute, garantendo l'osservanza dei principi d'igiene e proteggendo i consumatori da frodi commerciali.

Le leggi elvetiche relative agli alimenti sono riportate sul sito della Confederazione elvetica dove alla voce 817 Derrate alimentari e oggetti d'uso è consultabile sia la normativa generale di settore (Legge federale del 9 ottobre 1992 e s.m.i.) sia quella specifica costituita dalle ordinanze emanate dal Dipartimento Federale dell'Interno (DFI):

 <http://www.admin.ch>

(Selezionare Diritto federale/Raccolta sistematica/Diritto nazionale/8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale/81 Sanità)

RIFERIMENTI NORMATIVI	DATA
Legge sulle derrate alimentari, LDerr	09.10.1992 e s.m.i.
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)	23.11.2005 e s.m.i.
Ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)	23 novembre 2005 e s.m.i.
Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE)	26.06.1995 e s.m.i.
Ordinanza sugli alimenti speciali	23.11.2005
Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao	23.11.2005
Ordinanza sugli additivi (OAdd)	22.06.2007
Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea (Accordo sul libero scambio ALS)	22.7.1972
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza	21.11.1990 riveduto il 25.6.2009
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di <b>prodotti agricoli</b> (Accordo agricolo)	21.6.1999
Accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea sui <b>prodotti agricoli trasformati</b> (modifica il Protocollo n.2 dell'ALS)	26.10.2004
Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea relativo alla protezione delle <b>denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche</b> dei prodotti agricoli e alimentari (modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli).	17.5.2011

## 2.1 Sistema di allerta

Il Dipartimento Federale dell'Interno (DFI) disciplina la forma delle attività di controllo, i provvedimenti in caso di contestazioni e altri dettagli relativi all'importazione, al transito e all'esportazione.

In Svizzera l'Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr) all'art. 65 definisce i piani di emergenza allestiti dall'**Ufficio Federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)** per la gestione delle situazioni di crisi d'intesa con l'Ufficio Federale dell'Agricoltura (UFAG), dopo aver sentito le competenti autorità cantonali di esecuzione e la Direzione generale delle dogane.

L'USAV rileva e gestisce dati che consentono di:

- riconoscere e descrivere i pericoli connessi alle **zoonosi** (patologie infettive animali che possono essere trasmesse all'uomo, come la BSE) e agli **agenti zoonotici**
- valutare le esposizioni
- stimare i rischi che ne derivano.

L'USAV gestisce, inoltre, una struttura per la sorveglianza della frequenza e della diffusione, a livello di derrate alimentari, degli agenti zoonotici di rilevanza epidemiologica per l'essere umano.

L'USAV può rilevare dati riguardanti la resistenza agli antibiotici da parte degli agenti zoonotici eventualmente presenti nelle derrate alimentari e procedere con accertamenti se sussistono indizi di pericolo per la salute della popolazione.

L'USAV può prescrivere che determinate derrate alimentari possano essere importate soltanto qualora l'autorità competente nel Paese di esportazione, o un organismo accreditato, attesti che l'alimento è conforme alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari. Le partite per cui non può essere presentato il certificato richiesto all'importazione possono essere respinte.

La Svizzera normalmente non prevede misure di protezione rispetto alle importazioni provenienti dall'UE. Al sopraggiungere di **epizoozie**, cioè di epidemie non ricorrenti di malattie animali circoscritte ad aree, le autorità competenti dei Paesi d'origine provvedono a che le garanzie e le limitazioni addizionali valevoli per lo scambio fra gli Stati membri dell'Unione europea siano applicate anche agli invii in Svizzera, prestando particolare attenzione affinché nessun animale o "prodotto a rischio" provenga da zone di sequestro o sottoposte a sorveglianza per motivi di polizia epizootica. Generalmente, le merci sottoposte all'obbligo di visita veterinaria possono essere importate soltanto se provenienti dai Paesi elencati nelle liste dell'UE (che prevedono regole e divieti a seconda del Paese di provenienza e dello specifico prodotto).

Nel caso di epizoozie o di altri rischi sanitari rilevanti per la Confederazione elvetica vengono emanati divieti o restrizioni provvisorie, non previste dalle liste dell'UE.

I divieti all'importazione, le restrizioni sanitarie e le misure speciali all'importazione definiti dalla Confederazione elvetica e che hanno carattere di priorità sulle liste sono consultabili sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV:



<http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=it>

[Selezionare Temi/Affari internazionali/Importazione],

dove è possibile risalire alle misure di protezione in vigore per le derrate alimentari non di origine animale, per animali e prodotti di origine animale provenienti dall'UE e per gli animali e i prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi.

Questo significa che **se un Paese è sottoposto a una misura di restrizione, il prodotto in questione non può essere importato**, anche qualora fosse possibile secondo quanto normalmente previsto dalle liste previste dall'UE.

Sono in corso trattative tra UE e Svizzera per far partecipare il Paese elvetico al sistema rapido di allerta relativo ai settori dei generi alimentari e dei mangimi (RASFF).

## 2.2 Etichettatura dei prodotti alimentari

Le regole che disciplinano la caratterizzazione delle etichette per le derrate alimentari in generale e la loro pubblicità, sono contenute nell'ordinanza del Dipartimento Federale dell'Interno (DFI) 817.022.21 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (OCDerr).

La caratterizzazione comprende tutte le diciture che devono essere inserite sull'imballaggio, sulla confezione o sull'etichetta di un prodotto. All'art. 2 dell'Ordinanza OCDerr per i prodotti confezionati è prescritto che chi vende debba riportare le seguenti indicazioni:

- denominazione specifica
- elenco degli ingredienti
- indicazioni concernenti allergeni e altre sostanze che potrebbero provocare reazioni indesiderate (allegato 1 di OCDerr)
- se occorre, l'indicazione quantitativa degli ingredienti
- data minima di conservabilità e data di consumo
- nome o ragione sociale e indirizzo della persona che, rispettivamente, le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate
- Paese di produzione
- tenore alcolico per le bevande alcoliche (art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche) con un tenore alcolico superiore all'1,2% in volume
- indicazioni particolari per le bevande alcoliche dolci (art. 3 cpv. 2 dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche)
- se occorre, un'indicazione sullo stato fisico della derrata o sul procedimento tecnologico impiegato
- un'indicazione quale "ricostituito per diluizione" nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
- indicazioni particolari per le derrate alimentari refrigerate e surgelate
- un'indicazione quale "trattato con radiazioni ionizzanti" oppure "irradiato" nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
- un'indicazione per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione, che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono ottenuti da OGM (art. 7 dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate)

- istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta al consumatore di fare un uso conforme alla destinazione della derrata alimentare
- la partita
- se occorre, la caratterizzazione del valore nutritivo
- se occorre, il marchio di identificazione
- se occorrono, altre indicazioni (alimento vegetariano o ovo-latte-vegetariano o vegano, ecc.).

Qualora la superficie singola stampabile maggiore sia inferiore a 10 cm<sup>2</sup> devono essere riportati la denominazione, gli allergeni eventualmente presenti, la data minima di conservabilità e la data di consumo, un'indicazione per gli alimenti irradiati e un'indicazione circa la presenza di OGM; l'elenco degli ingredienti deve essere riportato in altro modo o messo disposizione su richiesta.

Per taluni alimenti possono essere stabilite specifiche indicazioni da riportare.

Nell'art. 26 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) vengono fornite disposizioni riguardanti l'obbligo di visibilità, leggibilità e indelebilità delle informazioni, che devono inoltre essere riportate in almeno **una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano)**; sono possibili eccezioni a queste regole se i consumatori non vengono indotti in errore dall'utilizzo di un'altra lingua.

Le caratterizzazioni e la pubblicità dei singoli tipi di derrate alimentari sono, invece, disciplinate nelle ordinanze concernenti gli specifici prodotti all'interno della legislazione alimentare.

La caratterizzazione del **valore nutritivo** viene considerata nella Sezione 11 dell'OCDerr e deve recare le seguenti indicazioni, riassunte possibilmente in una tabella e nell'ordine seguente:

- valore energetico e tenore di grassi, carboidrati e proteine

oppure

- valore energetico e tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Se oltre al tenore in zuccheri si vuole esplicitare la quantità di polialcoli o di amido occorre riportarli nel modo seguente:

- carboidrati, di cui
- zuccheri
- polialcoli (se occorre), o
- amido (se occorre).

La quantità degli acidi grassi diversi dai saturi, oppure il tenore di colesterolo, devono figurare immediatamente dopo la dichiarazione del tenore degli acidi grassi saturi, nel modo seguente:

- grassi, di cui:
- acidi grassi saturi



- transacidi grassi (se occorre)
- acidi grassi monoinsaturi (se occorre)
- acidi grassi polinsaturi (se occorre), di cui:
- acidi grassi omega-3 (se occorre)
- acidi grassi omega-6 (se occorre)
- colesterolo (se occorre).

Le **indicazioni nutrizionali** (claims) possono essere apposte soltanto se previste nell'allegato 7 dell'Ordinanza sulla pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) e se soddisfano i requisiti contenuti nella stessa.

Per le indicazioni nutrizionali che non figurano nell'allegato citato occorre un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, previa informazione in merito al fondamento scientifico dell'indicazione in questione.

Anche le **indicazioni salutistiche** contenute nelle etichette dei prodotti alimentari devono essere notificate alle autorità competenti prima della commercializzazione dei prodotti: i claims ammessi sono riportati nell'allegato 8 dell'OCDerr.

Per quanto riguarda gli **alimenti posti in commercio allo stato sfuso** o quelli proposti in **ristoranti, ospedali, mense e simili** (art. 2 dell'OCDerr), le informazioni da fornire al consumatore seguono le medesime regole dei prodotti alimentari confezionati (o pre-imballati) tranne per le seguenti informazioni che possono essere riportate su un documento commerciale allegato al bollettino di consegna, alla fattura o all'invio:

- elenco degli ingredienti
- Paese di produzione
- tenore alcolico per le bevande alcoliche (art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche) con un tenore alcolico superiore all'1,2% in volume
- se occorre, un'indicazione sullo stato fisico della derrata o sul procedimento tecnologico impiegato
- un'indicazione quale "trattato con radiazioni ionizzanti" oppure "irradiato" nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento
- un'indicazione per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione, che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono ottenuti da OGM (art. 7 dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate)
- istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta al consumatore di fare un uso conforme alla destinazione della derrata alimentare.

### 3. Procedure per l'esportazione

Gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE consentono di applicare dazi agevolati e altri privilegi fiscali, come accise o Iva ecc. se sono rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di origine. Per verificare se si rientra nelle condizioni fissate occorre consultare il sito dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD):



<http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it>

[Selezionare Informazioni per ditte/Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione / Importazione in Svizzera/Libero scambio, origine preferenziale].

In particolare è possibile scaricare le Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali [aggiornate a ottobre 2014]:



[http://www.ezv.admin.ch/pdf\\_linker.php?doc=Gueltigkeit\\_Praeferenznachweise&lang=it](http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Gueltigkeit_Praeferenznachweise&lang=it)

Le leggi e le normative alimentari svizzere sono generalmente concordi con quanto prescritto nella legislazione alimentare dell'Unione europea.

Pertanto, per molti aspetti i requisiti alimentari elvetici sono uguali a quelli della normativa europea; in determinati casi, invece, sono richiesti livelli differenti, ad esempio, nel caso dei residui di alcuni fitofarmaci come risulta nell'Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE).

Gli alimenti importati in Svizzera devono sottostare alle caratteristiche indicate nella legislazione svizzera sia per le derrate alimentari in generale:

- sull'igiene (ORI; RS 817.024.1),
- sugli additivi (OAdd; RS 817.022.31)
- sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23)

sia per le singole categorie alimentari riportate nelle specifiche ordinanze.

Le norme alimentari della Confederazione riguardano tutti i prodotti alimentari, inclusi tabacco e prodotti del tabacco, nonché i requisiti di confezionamento ed etichettatura.

**È compito dell'importatore in Svizzera verificare attraverso controlli se la merce soddisfa quanto previsto dalla legge elvetica.** Inoltre molti animali e prodotti possono essere importati unicamente da determinati Paesi e/o aziende nonché nel rispetto di precise condizioni: spesso è necessario chiedere anticipatamente le autorizzazioni necessarie e procurarsi i certificati veterinari richiesti nel Paese di provenienza.

È consentita tuttavia la distribuzione nel mercato interno elvetico di prodotti alimentari provenienti dall'UE, già commercializzati legalmente in uno Stato membro, anche se non conformi agli standard tecnici svizzeri; per questi prodotti la Svizzera richiede un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.

In generale quindi, al momento della vendita ai consumatori le derrate alimentari devono essere conformi sia ai requisiti caratteristici dell'alimento sia alle modalità di presentazione. I Cantoni, sotto la direzione del chimico cantonale, sono competenti per il controllo all'interno del Paese.

Vanno pertanto osservate:

- le disposizioni delle ordinanze relative al singolo prodotto
- quanto disciplinato in primo luogo per le indicazioni in etichetta dall'art. 26 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari [ODerr; RS 817.02] nonché dalle disposizioni dell'Ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari [OCDerr; RS 817.022.21].

Al confine l'Amministrazione Federale delle Dogane (AFD) svolge compiti esecutivi all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito di derrate alimentari e di oggetti d'uso. In base all'analisi dei rischi, gli uffici doganali controllano se le derrate alimentari soddisfano le esigenze giuridiche.

In questo compito l'AFD è coadiuvata dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), responsabile per le derrate alimentari e per gli oggetti d'uso, e dall'Ufficio Federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV, servizio veterinario di confine, competente per le derrate alimentari di origine animale e per la salute degli animali. L'USAV si occupa anche della protezione di animali e vegetali secondo la convenzione commerciale CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) stipulata per garantire la conservazione e un uso sostenibile delle popolazioni vegetali e animali. È consigliabile in caso di esportazione di piante medicinali e aromatiche consultare l'elenco delle specie con prodotti e parti soggette all'obbligo del certificato CITES.

**Come regola generale le derrate alimentari possono essere esportate in Svizzera senza certificato sanitario.** Possono però esservi, talvolta, limitate **eccezioni** a questo principio; ad esempio, da luglio 2013 è diventato obbligatorio il certificato relativo ai valori di cesio per l'esportazione di **funghi selvatici (freschi, secchi, congelati) dall'Europa orientale** (esclusi i Paesi dell'UE) e in particolare da: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia e Ucraina.

Per esportare in Svizzera occorre identificare la corretta voce di **tariffa doganale del prodotto**, eventualmente consultando il sito dell'Amministrazione federale delle dogane elvetica:

 <http://www.dogana.ch>

o quello della tariffa doganale:

 <http://www.tares.ch>

Secondo quanto stabilito nell'Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr del 26 ottobre 2011, per esportare in Svizzera molti prodotti o gruppi di prodotti agricoli (cereali, caffè, oli/grassi per l'alimentazione umana e animale, riso, zucchero, vino, carne, insaccati, frutta, patate, ortaggi e legumi freschi, miele, latticini, animali vivi quali bovini, ovini e equini) è necessario che chi importa richieda il **Permesso Generale d'Importazione (PGI)**, che viene concesso su richiesta dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura (UFAG) a persone fisiche e giuridiche nonché a comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. **Il PGI è gratuito, ha validità illimitata e non è cedibile.** Il PGI non dà automaticamente il diritto al titolare d'importare un prodotto all'aliquota di dazio del contingente (ADC) più bassa o a dazio zero; a tal fine è necessaria l'attribuzione di una quota del contingente o un accordo per l'utilizzazione di quote di contingente doganale. Se l'importatore detiene una quota di contingente può importare le relative merci all'ADC più bassa o a dazio zero. Se non ne è in possesso, deve pagare l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) decisamente più elevata. Le importazioni all'ADFC sono sempre possibili e senza restrizioni quantitative.

La situazione dei contingenti doganali è consultabile sul sito dell'Amministrazione Federale delle Dogane:



[http://www.ezv.admin.ch/zollinfo\\_firmen/index.html?lang=it](http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/index.html?lang=it)

[Selezionare Divieti, limitazioni e condizioni/Misure economiche e agricole/Contingentidoganali/Situazione dei contingenti].

Su incarico del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) l'organizzazione di Previdenza Alimentare Svizzera - Reserve Suisse - si occupa della gestione anche amministrativa delle **scorte alimentari obbligatorie**, così definite dalla legge sull'approvvigionamento della Svizzera, relativamente a oli/grassi commestibili, riso, zucchero, caffè, cereali panificabili, cereali per uso zootecnico; i contratti vengono stipulati dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). La Reserve Suisse rilascia inoltre permessi generali d'importazione (PGI). Per approfondimenti è possibile consultare il sito:



<http://www.reservesuisse.ch>

L'importazione in Svizzera di merci che comportano un **rischio fitosanitario** (piante vive, particolari parti di vegetali e sementi, nonché legno di conifere proveniente da determinati Paesi UE) può essere libera, vietata, oppure soggetta all'obbligo di **passaporto fitosanitario o delle piante**.

È vietato importare cotognastro (*Cotoneaster* sp.) e stranvesia (*Photinia davidiana*). Per alcune specie vegetali può esserci o meno l'obbligo del passaporto fitosanitario, a seconda che siano coltivate a scopo commerciale o destinate a consumatori finali privati. Piante e prodotti vegetali dal basso rischio fitosanitario non sono soggetti all'obbligo del passaporto delle piante e possono essere importati senza documenti di accompagnamento fitosanitari. Si consiglia di consultare a questo proposito sul sito della legislazione elvetica la norma 916.20 Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV):



<http://www.admin.ch>

Da sottolineare che sono in vigore disposizioni da osservare anche in **fase di transito** delle merci agroalimentari. A questo proposito si consulti la citata Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) al capitolo 6 e l'Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari RS 817.025.21, artt. 71 e 72.

### 3.1 Vino

Per importare in Svizzera del vino in quantità superiore ai 20 kg lordi, è necessario un permesso generale d'importazione (PGI), rilasciato su domanda dal Settore Importazioni ed Esportazioni (SIE) dell'Ufficio Federale dell'agricoltura (UFAG) situato a Berna. I moduli sono disponibili sul seguente sito:



<http://www.import.ufag.admin.ch>

Il PGI viene però concesso soltanto se si dispone già di un numero aziendale attribuito dal **Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV)**

Bahnhofstrasse 49, 8803 Rüslikon

☎ 0041 305 09 09

✉ info@cscv-swk.ch



<http://www.cscv-swk.ch>

Oltre al PGI è necessario allegare:

- copia dell'attribuzione del numero aziendale CSCV
- copia dell'iscrizione al registro del commercio (RC) per la commercializzazione del vino.

Il PGI non serve per l'importazione in Svizzera di:

- vini dolci, specialità vitivinicole e mistelle, voce di tariffa doganale 2204.2150.

Durante il trasporto, i vini prodotti nell'UE devono essere provvisti di un documento d'accompagnamento.

### 3.2 Prodotti di origine animale

Esistono condizioni veterinarie da osservare per importare derrate alimentari di origine animale. Nel caso di importazione da Paesi dell'UE non è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV in quanto il commercio di derrate alimentari tra l'UE e la Svizzera si basa sulle medesime disposizioni vigenti tra gli Stati membri dell'UE (scambi intracomunitari) o sul territorio nazionale ed è sottoposto a controlli a opera dei laboratori cantonali.

Eventuali requisiti specifici della Svizzera, come ad esempio autorizzazioni per il commercio o la detenzione di animali, si applicano comunque anche all'importazione. Vigono alcuni obblighi relativi alla **notifica** dell'azienda dell'importatore svizzero presso il Controllo cantonale delle derrate alimentari o alla presentazione del numero di autorizzazione cantonale (rilasciato dal Controllo cantonale delle derrate alimentari).

L'azienda del Paese di provenienza UE (esportatore) deve possedere l'**autorizzazione** per il commercio intracomunitario rilasciata dall'autorità competente nel proprio Paese e deve disporre di un numero di autorizzazione UE consultabile su internet al seguente indirizzo:



[http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)

Viene richiesto solo un **documento commerciale** nel quale devono figurare indicazioni quali:

- quantità e tipo della derrata alimentare
- azienda esportatrice (UE)
- azienda di destinazione (CH)
- eventuali informazioni specifiche inerenti alle condizioni di trasporto.

Da evidenziare che esistono anche delle **disposizioni legate alla conservazione delle specie**, in quanto la Svizzera aderisce alla Convenzione sul Commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES) o Convenzione di Washington, per cui, ad esempio nel caso dell'importazione di anguilla o di storione (caviale), viene richiesto di dimostrare che si rientra nella specifica autorizzazione relativa alle Quote di Esportazione concordate per le specie selvatiche (salvo indicazioni differenti).

L'USAV ha compiti di controllo anche per le specie vegetali.

L'elenco delle specie animali e vegetali soggette a questa convenzione è consultabile sul sito di CITES al seguente indirizzo:



<http://www.cites.org>

Eventuali domande sulla legislazione relativa all'importazione di alimenti di origine animale dall'UE possono essere rivolte al competente Controllo cantonale delle derrate alimentari il cui elenco è consultabile:



<http://www.kantonschemiker.ch>

Secondo quanto riportato in 916.443.106 Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) per importare le seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'UE è richiesto un **certificato complementare** conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli:

- animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva (IBR/IPV) [cap. I B n. 6 dell'Accordo]
- animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky [cap. I B n. 7 dell'Accordo]
- gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle [cap. IV B n. 8 dell'Accordo].

Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato **Traces** (Trade Control and Expert System). Traces è un sistema di informazione veterinario integrato, europeo, secondo la Decisione 2003/24/CE. Funge da strumento per lo scambio di informazioni tra le autorità veterinarie, nel traffico transfrontaliero di animali, derrate alimentari e prodotti derivati di provenienza animale. La Svizzera è completamente integrata nel sistema.

Tramite il sistema elettronico Traces, l'autorità veterinaria competente del Paese d'origine è tenuta a comunicare all'ufficio veterinario cantonale, ad esempio, l'ingresso di animali da reddito (pollame incluso). L'accesso è riservato e la registrazione deve essere convalidata dalle autorità preposte:



<https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces>

Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria. Il testo del certificato complementare è pubblicato in internet.

Per molte altre categorie merceologiche, come derrate alimentari o sottoprodotti di origine animale a basso rischio, è sufficiente un documento commerciale con requisiti prestabiliti in termini di contenuto e in parte anche di forma. Qualora siano prescritti certificati o documenti commerciali, per ciascuna partita occorre esibire un documento originale separato. Sotto il profilo sanitario, per partita s'intende il trasporto di UNA specie di animali o categoria merceologica da UN mittente a UN destinatario con UN mezzo di trasporto.

Gli accordi bilaterali non prevedono regole [specifiche] per ciascuna tipologia d'importazione. Laddove vi sia margine d'interpretazione o "competenza nazionale", l'USAV indica sul sito le norme per l'importazione in Svizzera nei singoli casi.

### 3.3 Novel Foods

Determinati prodotti alimentari non compresi nell'elenco dei cibi ammessi contenuto nell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso ODerr necessitano di un'autorizzazione da parte dell'USAV. Le autorizzazioni vengono rilasciate solo a persone o società con domicilio o sede sociale in Svizzera. Il modulo si può scaricare dal sito dell'USAV:



<http://www.blv.admin.ch>

(Selezionare Temi/Derrate alimentari oggetti d'uso/Derrate alimentari/Autorizzazioni/Promemoria per la registrazione di un nuovo prodotto).

### 3.4 Additivi alimentari

L'Ordinanza sugli additivi OAdd precisa che un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione e che l'utilizzo deve essere autorizzato.

Nell'Ordinanza all'art.4 viene precisato che se un additivo viene utilizzato nell'ingrediente e, per il fenomeno del carry over, si riscontra nella derrata alimentare, diventando un additivo trasferito, è ammesso se:

- autorizzato nell'ingrediente e se la derrata alimentare composta non rientra nella lista degli alimenti in cui non è ammesso il trasferimento di additivi [allegato 6]
- non ha alcuna funzione tecnologica nella derrata alimentare finita
- è impiegato in una derrata alimentare che serve per preparare una derrata alimentare composta dove l'additivo è consentito

L'Ordinanza contiene, nell'allegato 1, un elenco degli additivi ammessi e gli alimenti in cui è possibile utilizzarli.

### 3.5 Alimenti speciali

Per quanto riguarda l'esportazione di prodotti destinati a soddisfare particolari esigenze nutrizionali di persone che necessitano per motivi di salute di un'alimentazione di altro genere [ad esempio alimenti dietetici destinati a un consumatore diabetico o alimenti poveri/privi di lattosio] o, ancora, prodotti che contribuiscono a raggiungere particolari effetti fisiologico-nutrizionali [come alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico] è necessaria una notifica all'USAV prima della commercializzazione. La procedura è conclusa quando l'USAV conferma per iscritto la ricezione.

Non è prevista un'analisi o una verifica dell'etichetta da parte dell'USAV, ma il prodotto è soggetto alle verifiche previste dalla legge sulle derrate alimentari (LDerr).

In 817.022.104 Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali del 23 novembre 2005 sono stabiliti i requisiti specifici a cui attenersi, tra cui gli apporti ammissibili per vitamine o minerali contenuti in prodotti alimentari destinati ai lattanti, oppure le **avvertenze obbligatorie** da riportare sulle etichette dei prodotti per le categorie specificate, come nel caso degli integratori alimentari che contengono acido linoleico coniugato (CLA), che devono recare una dicitura per avvertire che non sono adatti a diabetici, giovani e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento.

### 3.6 Organismi geneticamente modificati

All'articolo 25 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), si precisa che se vengono utilizzati alimenti, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono OGM o che li contengono, devono essere adottati criteri di "Buona pratica di produzione" (GMP) per evitare mescolanze indesiderate con organismi non modificati geneticamente. La norma specifica 817.022.51 Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) indica inoltre che nell'etichettatura i prodotti alimentari devono essere contrassegnati con la menzione "ottenuto da X geneticamente modificato" oppure "ottenuto da X modificato con tecnologia genetica".



Le derrate alimentari che contengono microrganismi geneticamente modificati, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y geneticamente modificato», mentre nella commercializzazione dei microrganismi stessi deve essere riportata la menzione “geneticamente modificato”. Le indicazioni possono essere omesse se nessun ingrediente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi geneticamente modificati) e se contemporaneamente si può dimostrare che sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di tale materiale nell'ingrediente. Le derrate alimentari, gli additivi o i coadiuvanti tecnologici possono essere contrassegnati con la menzione “ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica” se è possibile dimostrare con documentazione opportuna quanto affermato.

### **3.7 Prodotti biologici**

Gli importatori svizzeri di prodotti alimentari biologici devono essere certificati da organismi di controllo autorizzati che rilasciano, a tal fine, un apposito documento (Certification of Importers of Organic Food).

Le partite di prodotti alimentari biologici devono essere accompagnate da un documento di controllo emesso da un ente accreditato nel Paese di origine: sul sito di Accredia è riportato in Banche Dati alla voce “Organismi di certificazione e ispezione” l'elenco LS-11 degli enti accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 45011 per il rilascio di certificazioni di prodotto ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura:

 <http://www.accredia.it>

### **3.8 Materiali a contatto con alimenti**

Per quanto riguarda la tipologia, la composizione e le prestazioni degli imballaggi destinati al contatto alimentare si applicano specifiche disposizioni, tra cui l'ordinanza del DFI su materiali e oggetti (RS 817.023.21) dove, ad esempio, per gli inchiostri per imballaggi da applicare sul lato che non entra a contatto con l'alimento, alla sezione 8b vengono fornite indicazioni sugli inchiostri, mentre nell'allegato 6 sono forniti gli elenchi delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri stessi.

Nel caso di oggetti con parti in legno, come ad esempio i manici di utensili, occorre verificare se le specie utilizzate rientrano nell'obbligo della certificazione CITES.

### **3.9 Materiali da imballaggio in legno non lavorato**

Anche la Svizzera richiede come misura fitosanitaria che gli imballaggi in legno siano marchiati secondo la norma internazionale FAO n.15, cioè con il logo IPPC, il numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese) e la menzione HT (heat treatment).

## PRINCIPALI DOCUMENTI PER L'EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN SVIZZERA: QUADRO DI SINTESI

Oltre ai documenti normalmente richiesti per l'esportazione (si veda il paragrafo 2.2 della guida **L'esportazione degli alimenti nei Paesi extra-UE**), i principali documenti per l'export di prodotti alimentari in Svizzera sono i seguenti:

- **Documento a carico** dell'esportatore e dell'importatore che ne attesta la **registrazione al sistema comunitario Traces**. Ha l'obiettivo principale di garantire la tracciabilità dei **prodotti di origine animale** nelle operazioni commerciali internazionali. La registrazione, che avviene compilando l'apposito modulo on line sul sito Traces, ha validità illimitata e non richiede alcun costo aggiuntivo. Una volta effettuata la registrazione, le autorità veterinarie italiane predisporranno il certificato veterinario richiesto per la commercializzazione internazionale di tali prodotti.
- **Certificato veterinario sanitario per i prodotti di origine animale**: documento che attesta che i prodotti di origine animale importati sono commestibili, in idonee condizioni igienico-sanitarie e non foci di malattie infettive per l'uomo. Non è previsto alcun requisito per il certificato, ad eccezione che esso deve essere emanato da una struttura nazionale competente (es. Asl). Il certificato può essere predisposto in italiano, anche se una traduzione in inglese, francese e e/o tedesco è consigliata.

### 4. Analisi

Nell'Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr: RS 817.02) viene precisato all'art. 62 che i laboratori ufficiali e i laboratori privati incaricati delle analisi ufficiali devono essere valutati, accreditati e gestiti secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".

Le ordinanze specifiche definiscono i singoli alimenti o gruppi di alimenti e ne specificano le caratteristiche merceologiche.

#### 4.1 Zuccheri, prodotti dolciari, cacao e derivati

In 817.022.101 Ordinanza del DFI sulle tipologie di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao, sono riportate le definizioni per i singoli prodotti e, negli allegati, i requisiti.

Nell'allegato 2 sono indicate le prescrizioni per articoli di confetteria e dolciumi:

<b>1. Articoli di confetteria e dolciumi contenenti caffeina</b>			
Tenore di caffeina [compresa la caffeina naturale]	max.	6	g per chilogrammo
<b>2. Marzapane</b>			
a. Tenore di sorte di zuccheri	max.	68	per cento in massa
b. Tenore di acqua	max.	12,5	per cento in massa
<b>3. Persipane</b>			
a. Tenore di sorte di zuccheri	max.	74	per cento in massa
b. Tenore di acqua	max.	8	per cento in massa
c. Aggiunta di amido	max.	0,2	per cento in massa
<b>4. Caramelle al latte</b>			
Tenore di grasso di latte	min.	2,5	per cento in massa
<b>5. Caramelle alla panna</b>			
Tenore di grasso di latte	min.	4	per cento in massa

#### 4.2 Caffè torrefatto, succo di frutta, nettare di frutta

Nel caso del caffè torrefatto, le disposizioni specifiche sono consultabili in 817.022.111 Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche [in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi di frutta, nettari di frutta, sidro, sciroppi, birra analcolica, gazzose, ecc.], dove sono precisati requisiti quali il contenuto di semi carbonizzati (non più dell'1%) e di umidità (non più del 5%); si deve, inoltre, ottenere almeno il 22 % di estratto idrosolubile.

Per i succhi e nettari di frutta, oltre alle definizioni merceologiche e alle indicazioni sulla modalità di produzione, nella medesima ordinanza, allegato 2, sono definiti i contenuti minimi di succo di frutta o di purea di frutta che devono essere presenti nei nettari di frutta, mentre per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato, nell'allegato 3 sono riportati i gradi Brix minimi.

#### 4.3 Contaminanti

Per i contaminanti di origine sia chimica sia biologica, i limiti a cui attenersi sono riportati nella norma 817.021.23 Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE): la concentrazione massima di una sostanza viene indicata come valore di tolleranza o come valore limite. Per valore di tolleranza si intende la concentrazione massima che, se superata, rende contaminato l'alimento o ne diminuisce il valore, mentre per valore limite si intende la concentrazione massima che, se superata, rende l'alimento inadatto all'alimentazione umana.

Le merci agroalimentari devono sottostare a queste indicazioni, da verificare prima dell'ingresso in Svizzera. Le disposizioni riguardano:

- residui di fitofarmaci
- metalli e metalloidi
- residui di sostanze farmacologicamente attive
- altre sostanze estranee o componenti, ad esempio:
  - Azoto basico volatile totale (ABVT)
  - Istamina
  - Benzo(a)pirene
  - Sostanze naturali (safrolo, tujone, quassina, pulegone ecc.)
  - Solventi
  - Nitriti e nitrati
- tossine microbiche, ad esempio aflatossine, zearalenone, deossinivalenolo, ASP (amnesic shellfish poison)
- radionuclidi
- diossine e PCB.

#### 4.4 Radionuclidi

Con la Lettera d'informazione 128 (Condizioni per l'importazione di **funghi selvatici dall'Europa dell'Est** - Stato: 1° luglio 2013, che sostituisce la versione del 15 gennaio 2007) è stato stabilito che i funghi freschi, secchi, congelati provenienti dall'Europa dell'Est (esclusi i Paesi aderenti all'UE) devono presentare un certificato sanitario attestante che la partita di merce è stata analizzata da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025 e che il valore di tolleranza per il cesio (somma di  $^{134}\text{Cs}$  e  $^{137}\text{Cs}$ ) non supera i 600 Bq/kg.

I certificati devono essere rilasciati dall'autorità competente del Paese d'esportazione.